

Autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini IGT «Terre Siciliane» e dei vini DOC «Sicilia» per l'anticipazione degli effetti delle modifiche dei rispettivi disciplinari di produzione

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II *ter* 10 marzo 2021, n. 2921 - Morabito, pres.; Francavilla, est. - Azienda agricola Adamo Saverio ed a. (avv. Barbiera) c. Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Avv. gen. Stato) ed a.

Produzione, commercio e consumo - Autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini IGT per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT «Terre Siciliane» - Autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOC Sicilia per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC «Sicilia».

(Omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 13/10/17 e depositato il 24/10/17 l'Azienda Agricola Adamo Saverio, l'Azienda Agricola Ferreri & Bianco s.r.l., la Funaro s.r.l. Azienda Vinicola e la Principe Corleone – Pollara Di Vincenzo Pollara e C. s.a.s. hanno impugnato il decreto ministeriale del 12/07/17 prot. n. 0053951, con cui il Ministero delle politiche agricole, in accoglimento della domanda dell'Associazione Vitivinicoltori dell'IGT "Terre Siciliane", depositata il 19 giugno 2017, ha concesso alla predetta Associazione l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini IGT, ai sensi degli artt. 72 Reg. CE n. 607/09 e 13 d.m. 07/11/12, per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT "Terre Siciliane", il decreto ministeriale del 13/07/17 prot. n. 0053182, con cui il Ministero delle politiche agricole, in accoglimento della contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia con sede in Palermo, ha concesso al predetto Consorzio l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOC Sicilia, ai sensi degli artt. 72 del Reg. CE n. 607/09 e 13 d.m. 07/11/12, per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC "Sicilia", la circolare emessa dal Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole - dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare in data 05/06/17 prot. n. 0044447 recante chiarimenti operativi in vista della campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari e tutti gli atti connessi tra cui il decreto prot. n. 88087 del 23/12/15 adottato dal Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole - dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare.

Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, la Regione Sicilia e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, costituitisi in giudizio con comparsa depositata il 30/10/17, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 5826/17 del 07/11/17 il Tribunale ha accolto, nei sensi ivi indicati, l'istanza cautelare proposta dalle ricorrenti.

Alla pubblica udienza del 23/02/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L'Azienda Agricola Adamo Saverio, l'Azienda Agricola Ferreri & Bianco s.r.l., la Funaro s.r.l. Azienda Vinicola e la Principe Corleone – Pollara Di Vincenzo Pollara e C. s.a.s. impugnano il decreto ministeriale del 12/07/17 prot. n. 0053951, con cui il Ministero delle politiche agricole, in accoglimento della domanda dell'Associazione Vitivinicoltori dell'IGT "Terre Siciliane", depositata il 19 giugno 2017, ha concesso alla predetta Associazione l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini IGT, ai sensi degli artt. 72 Reg. CE n. 607/09 e 13 d.m. 07/11/12, per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione IGT "Terre Siciliane", il decreto ministeriale del 13/07/17 prot. n. 0053182, con cui il Ministero delle politiche agricole, in accoglimento della contestuale domanda del Consorzio di tutela dei vini DOC Sicilia con sede in Palermo, ha concesso al predetto Consorzio l'autorizzazione per l'etichettatura transitoria dei vini DOC Sicilia, ai sensi degli artt. 72 del Reg. CE n. 607/09 e 13 d.m. 07/11/12, per l'anticipazione degli effetti delle modifiche al disciplinare di produzione DOC "Sicilia", la circolare emessa dal Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole - dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare in data 05/06/17 prot. n. 0044447 recante chiarimenti operativi in vista della campagna vendemmiale 2017/2018 per le autorizzazioni relative alle modifiche dei disciplinari e tutti gli atti connessi tra cui il decreto prot. n. 88087 del 23/12/15 adottato dal Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole - dipartimento delle politiche competitive e della qualità agroalimentare.



Dal gravame emerge che, nei confronti degli atti impugnati, le ricorrenti deducono, innanzi tutto, vizi d'invalidità derivata dall'illegittimità degli atti presupposti concernenti le modifiche dei disciplinari oggetto di causa (pagg. 14, ove si specifica che “alla luce...della superiore esposizione fattuale, gli impugnati decreti ministeriali sono palesemente illegittimi e si fondano su una rappresentazione della realtà erronea, nonché su una istruttoria carente ed incompleta”, e 28 dell'atto introduttivo).

Il ricorso, nella parte in cui prospetta il vizio d'invalidità derivata dei provvedimenti impugnati, è infondato e deve essere respinto.

In merito alla legittimità degli atti presupposti il Tribunale richiama la sentenza n. 6745/2020 con cui il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR n. 12756/19 ed ha definitivamente respinto i ricorsi avverso gli atti in esame proposti dalla Duca di Salaparuta s.p.a. sulla base delle medesime censure prospettate sub specie d'invalidità derivata nel presente giudizio.

Con un'ulteriore doglianza le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 3 e 13 comma 1 d.m. 7 novembre 2012, 32 comma 3 l. n. 238/16, 98 Reg. U E n. 1308/2013 e agli artt. 15 e 16 del Regolamento CE n. 607/2009 e contraddittorietà tra atti in quanto i gravati decreti avrebbero disposto l'anticipazione integrale degli effetti dei nuovi disciplinari e l'abrogazione con efficacia erga omnes dei disciplinari esistenti il che si porrebbe in contrasto con i provvedimenti ministeriali del 14/06/17 di trasmissione delle proposte di modifica alla Commissione e con le norme che subordinano l'efficacia del nuovo disciplinare alla positiva conclusione della procedura innanzi alla Commissione stessa e le norme che circoscrivono gli effetti anticipatori alla sola etichettatura e al solo soggetto autorizzato.

Il motivo è infondato come desumibile dalla sentenza n. 6745/2020, da intendersi in questa sede richiamata, con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla Duca di Salaparuta s.p.a. ed avente ad oggetto gli stessi atti impugnati nel presente giudizio e le medesime doglianze.

In ogni caso, la censura parte dal non condivisibile presupposto secondo cui la limitazione degli effetti anticipatori alla sola etichettatura e al solo soggetto autorizzato troverebbe riscontro nel quadro normativo primario identificato dalle ricorrenti negli artt. 72 Reg. CE n. 2009/607 (il quale prevede che “in deroga all'articolo 65 del presente regolamento, i vini che recano una denominazione di origine o un'indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica risponde ai requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, sono etichettati in conformità alle disposizioni del capo IV del presente regolamento”) e 32 d. lgs. n. 238/16 (secondo cui “a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonché della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 36, i vini della relativa DO o IG possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione”).

Nelle disposizioni in esame, però, non sono rinvenibili riferimenti nel senso prospettato dalle ricorrenti le quali non possono utilmente invocare nemmeno l'art. 13 d.m. 07/11/12 sia perché è norma secondaria sia perché la disposizione in esame si limita solo a richiamare l'art. 72 Reg. CE n. 2009/607 che, come già precisato, non è significativo ai fini della valutazione di fondatezza del gravame.

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, in ogni caso, il ricorso sarebbe improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse non avendo la ricorrente impugnato (come emerge dalla citata sentenza n. 6745/2020 del Consiglio di Stato) il decreto ministeriale prot. n. 52922 del 18/07/18 con cui il Ministero ha prorogato fino alla campagna 2018/19 ed a quelle successive la validità delle autorizzazioni, in questo giudizio impugnate, alle anticipazioni degli effetti delle modifiche dei disciplinari; infatti, l'ipotetico accoglimento del gravame non potrebbe mai comportare il venir meno dell'anticipazione degli effetti dei disciplinari stante l'inoppugnabilità del menzionato provvedimento di proroga.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le ricorrenti, in quanto soccombenti, devono essere condannate al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo viene liquidato come da dispositivo;

(Omissis)